



Azienda Speciale Consortile – Ente pubblico economico
Via Lombardia 59 – 20832 Desio (MB) - telefono 036239171 - fax 0362391720
PEC : servizipersona@pec.codebri.mb.it - sito : www.consorziodesiobrianza.it
Codice Fiscale 91005610158 – Partita IVA 00988950960

**Servizi complementari sanitari e sociosanitari
nei Centri Diurni Disabili di Desio, Muggiò e Nova Milanese**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
C.I.G. n° 765605479F**

TITOLO I - PARTE TECNICA

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituiscono oggetto dell'appalto i seguenti servizi complementari sanitari e sociosanitari in favore di persone con disabilità accolte nei Centri Diurni Disabili d'ora in poi (CDD) di Desio, Muggiò e Nova Milanese:

- Il Servizio Medico
- il Servizio Infermieristico
- il Servizio di fisioterapia.
- Il Servizio di assistenza sociosanitaria

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE SANITARIO-SOCIOSANITARIO

Nell'ambito dell'appalto, l'operatore economico dovrà individuare la figura del Responsabile del servizio Sanitario e Sociosanitario, ovvero la persona, dotata di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di Responsabile del servizio Sanitario e Sociosanitario, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione del personale e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricato dall'operatore economico della gestione di tutti gli aspetti dei servizi sanitari e sociosanitari. Il Responsabile del servizio Sanitario e Sociosanitario rappresenta l'interfaccia unica dell'Appaltatore verso l'Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza (d'ora in poi Co.De.Bri.) e deve essere facilmente reperibile. Al Responsabile del servizio Sanitario-Sociosanitario sono delegate, in particolare, le funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività previste nel contratto, nonché la proposta di interventi allo stesso Co.De.Bri. e il controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse.

Periodicamente è fatto d'obbligo da parte dell'Ente Aggiudicatario attraverso le diverse figure professionali del servizio Sanitario e Sociosanitario provvedere, in collaborazione con Co.De.Bri., alla compilazione documentale necessaria per l'espletamento del debito informativo verso l'ATS Brianza/Regione Lombardia e la documentazione necessaria dovrà essere trasmessa formalmente al Co.De.Bri. nei tempi e nelle modalità richieste. In particolare dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti nella D.G.R. X/2569 del 31.10.2014 *"Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo"* e s.m.i.. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare e applicare quelli previsti in tutti gli adottati o adottandi atti della medesima Regione che potranno richiedere eventuali nuovi adempimenti agli enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie.

Il Servizio per la gestione di prestazioni complementari sanitarie e sociosanitarie dovrà essere svolto dall'Aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Aggiudicatario stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Per garantire i servizi sanitari e sociosanitari complementari maggiormente rispondenti alle esigenze degli ospiti, l'organizzazione dei servizi e la collaborazione tra Co.De.Bri.e l'Aggiudicatario, deve essere ispirato al principio di flessibilità.

Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 D.Lgs 10.09.2003 n. 276 in merito al riconoscimento in capo all' Aggiudicatario dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane, nonché del rischio d'impresa.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI CENTRI DIURNI DISABILI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI SANITARI E SOCIOSANITARI DA EROGARE

3.1 Il Centro Diurno Disabili si propone alle famiglie con una funzione di supporto, con l'obiettivo di promuovere la realizzazione del Progetto di vita della persona accolta migliorandone la qualità.

Il CDD opera all'interno di una rete di servizi territoriali istituzionali (Comune, ATS, strutture residenziali) e interagisce con le realtà locali (volontariato, associazioni, gruppi sportivi,..), con un ruolo di "mediazione".

I Centri Diurni Disabili, gestiti da Co.De.Bri., sono servizi diurni sociosanitari (DGR 18334/2004 e s.m.i.), aperti dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, abilitati all'esercizio, accreditati dalla Regione Lombardia e a contratto per un massimo di 30 posti a Cesano Maderno, Desio e Muggiò, per un massimo di 15 posti a Nova Milanese.

I Centri accolgono persone con disabilità, la cui fragilità è compresa nelle cinque classi "S.I.Di" (Scheda Individuale Disabile), che è il sistema di classificazione definito da Regione Lombardia. L'età è compresa dai 18 ai 65 anni d'età I minori di età possono essere accolti solo in presenza di specifiche condizioni.

Il Centro offre attività educative volte al mantenimento e potenziamento delle capacità residue della persona, attività assistenziali e servizi complementari sanitari e sociosanitari.

Per ogni persona accolta viene stilato un Progetto Individualizzato, condiviso con la famiglia.

Agli utenti, eterogenei per età e per diagnosi, vengono proposte attività, coerenti con i diversi Progetti Individualizzati, dove sono fondamentali la relazione e il riconoscimento dell'unicità della persona.

3.2 Servizio Medico Specialistico – questo servizio, all'interno di un lavoro multidisciplinare, è rivolto a:

- presidiare tutta la sfera sanitaria dell'ospite mantenendo i contatti con il MMG ed eventuali specialisti;
- sostenere i familiari degli ospiti su questioni/problematiche sanitarie;
- partecipare alle Commissioni di Valutazione Inserimenti/Dimissioni dell'Ente;
- curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione inerente la sfera sanitaria, prevista dalla normativa in atto, contenuta nel Fascicolo Socio Assistenziale Sanitario (d'ora in poi FaSAS) di ogni ospite;

Il servizio medico dovrà essere reso da personale qualificato in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria o Neuropsichiatria Infantile o Neurologia.

3.3 Servizio Medico Fisiatra questo servizio, all'interno di un lavoro multidisciplinare, è rivolto a:

- valutare ed affrontare le problematiche relative alla limitazione dell'autonomia;
- coordinare/supervisionare la realizzazione del progetto riabilitativo;
- curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione inerente la sfera riabilitativa, prevista dalla normativa in atto, contenuta nel FaSAS di ogni ospite;

Il servizio medico Fisiatra dovrà essere reso da personale qualificato in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa.

3.4 Servizio Infermieristico - gli interventi di assistenza infermieristica, all'interno di un lavoro multidisciplinare, sono rivolti a:

- assicurare il monitoraggio costante dello stato di salute degli ospiti;
- fornire direttive per tutto ciò che attiene all'assistenza infermieristica;

- garantire la somministrazione giornaliera e al bisogno di terapie farmacologiche con possibilità di spostamento da un centro all'altro o durante uscite sul territorio;
- curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione inerente la sfera sanitaria, prevista dalla normativa in atto, contenuta nel FaSAS di ogni ospite;
- effettuare piccole medicazioni, se necessarie, con particolare attenzione alla prevenzione dell'insorgenza di problematiche di carattere medico-sanitario (esempio lesioni da decubito).
- assistere gli ospiti con PEG o con problemi di deglutizione durante il pranzo e monitorare le diete;
- provvedere all'approvvigionamento, conservazione e smaltimento dei farmaci degli ospiti e del materiale sanitario di Primo Soccorso;

Il servizio infermieristico dovrà essere reso da personale qualificato in possesso di diploma di infermiera professionale (R.D. 21 novembre 1929, n. 2330) o diploma di infermiere professionale (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) o diploma universitario in scienze infermieristiche (l. 11 novembre 1990, n. 341) e/o Laurea in Infermieristica (L) - Dm 19 febbraio 2009.

3.5 Servizio di fisioterapia - gli interventi di fisioterapia, all'interno di un lavoro multidisciplinare, sono rivolti a:

- rispondere al bisogno di intervento riabilitativo della persona con disabilità durante tutte le fasi del suo percorso di vita;
- assicurare gli interventi di mantenimento nelle aree della motricità in relazione allo specifico inquadramento clinico del soggetto, considerandone sia le difficoltà psicomotorie che neuropsicologiche;
- curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione inerente la sfera sanitaria, prevista dalla normativa in atto, contenuta nel FASAS di ogni ospite;

Il servizio di fisioterapista dovrà essere reso da personale qualificato in possesso di Diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e/o da Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista), Classe L/SNT2.

3.6 Servizio di assistenza sociosanitaria - gli interventi socio sanitari, all'interno di un lavoro multidisciplinare, sono rivolti a:

assistere la persona con disabilità nell'igiene, nei cambi posturali, nell'alimentazione nella deambulazione, nell'utilizzo di ausili a supporto delle funzioni motorie;

- supportare e affiancare l'attività educativa, infermieristica e riabilitativa;
- accompagnare la persona con disabilità nelle attività esterne al centro;
- curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione inerente la sfera sociosanitaria, prevista dalla normativa in atto, contenuta nel FASAS di ogni ospite
- mantenere l'igiene e il decoro degli ambienti durante la giornata (ad esclusione delle attività di pulizia generale e sanificazione delle strutture che sono svolte da altre imprese titolari dell'apposito servizio);

Il servizio di assistenza sociosanitaria dovrà essere reso da personale qualificato in possesso di attestato di qualificazione Operatore Socio Sanitario.

Monte ore interventi

Per le tipologie di servizio richieste e al relativo monte ore di attività definito in funzione dei bisogni dell'utenza, alla qualificazione professionale del personale da impiegare nell'appalto, si elenca il seguente fabbisogno:

- Servizio Medico 340 ore annue (di cui 100 ore annue servizio medico fisiatra)
- Servizio Infermieristico 2.875 ore annue
- Servizio di Fisioterapia 1.500 ore annue
- Servizio di Assistenza Sociosanitaria 15.230 ore annue

Potrà essere richiesto, se necessario, l'interconnessione e spostamento del servizio Medico, di Fisioterapia, Infermieristico e di Assistenza Sociosanitaria tra i CDD di Desio, Muggiò e Nova Milanese gestiti da Co.De.Bri.

Gli oneri inerenti i pasti e l'eventuale trasferimento degli operatori sul territorio saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

Tutti gli operatori addetti ai servizi Sanitari e Sociosanitari devono essere in regola con la normativa sanitaria in materia.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire in modo continuativo i servizi richiesti, sostituendo, nel tempo minimo necessario, gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dai Servizi, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Deve essere prevista la partecipazione all'equipe multidisciplinare settimanale del CDD per il personale sociosanitario e se necessario per il personale afferente agli altri servizi (infermieri, fisioterapisti, medici).

I nominativi degli operatori, i rispettivi curriculum, le qualifiche, la dichiarazione del livello retributivo applicato e i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, dovranno essere comunicati al Co.De.Bri. prima dell'inizio del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere sempre preventivamente comunicata alla segreteria Area servizi alla Persona del Co.De.Bri.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto Co.De.Bri. è data facoltà di intervenire in qualsiasi momento per richiedere con motivazione scritta la sostituzione di un operatore ritenuto inidoneo.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi da parte degli stessi operatori nei confronti degli ospiti.

L'Aggiudicatario utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale per il quale solleverà il Co.De.Bri. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

L'Aggiudicatario riconosce che il Co.De.Bri. risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Aggiudicatario stesso ed il proprio personale dipendente.

3.7 REGISTRAZIONE PRESENZE

È auspicabile una modalità informatizzata di rilevazione e registrazione delle presenze degli operatori in servizio, tramite sistemi in grado di garantire l'autenticità della rilevazione in termini di data e ora nel rispetto della normativa vigente.

L'appaltatore dovrà comunque inviare alla scadenza definita le schede corrispondenti alle ore svolte in cui siano indicati:

- Nominativo dell'operatore di riferimento dell'intervento,
- il servizio di riferimento,
- le ore svolte nel mese,
- orario di entrata e orario di uscita.

Le schede di presenza consegnate al Co.De.Bri. dovranno essere in formato digitale secondo uno standard aperto (possibilmente pdf) e asseverate tramite apposizione di firma elettronica dal Responsabile del servizio Sanitario e Sociosanitario dell'aggiudicatario.

Inoltre dovrà essere inviato a Co.De.Bri. un riepilogo contenente i dati sopracitati secondo il formato e tracciato record che verrà richiesto dalla Stazione Appaltante.

All'inizio dell'anno sarà richiesto di compilare il prospetto contenente il proprio orario di servizio che dovrà corrispondere a quanto sarà poi riportato sulle singole schede presenza e armonizzato con gli operatori dell'equipe socio educativa del CDD della Stazione Appaltante.

Qualsiasi variazione successiva si rendesse necessaria, dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio CDD del Co.De.Bri. e comunicata tempestivamente a Co.De.Bri.

Responsabile del servizio Sanitario e Sociosanitario dell'aggiudicatario dovrà far pervenire le schede di presenza, per i controlli amministrativi, alla segreteria SP del Co.De.Bri. entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo all'intervento. Se il giorno 10 cadesse di sabato o domenica, le schede dovranno essere consegnate il venerdì precedente la data di scadenza.

3.8 Ruolo di Co.De.Bri. - il Co.De.Bri. mantiene le titolarità dell'organizzazione e la gestione complessiva dei CDD e determina quanto segue:

- gli indirizzi programmatici, le finalità e i contenuti;
- i programmi di lavoro individualizzati verso gli ospiti;
- il coordinamento e la supervisione del lavoro multidisciplinare dell'equipe socio-educativa assistenziale e dell'equipe medico-sanitaria-riabilitativa del CDD;
- gli orari di apertura e chiusura, le prestazioni e i servizi erogati, le ammissioni e le dimissioni degli ospiti;
- il controllo della qualità e quantità delle prestazioni erogate.

TITOLO II - PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 4 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Titolo I Parte Tecnica, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 5 - DURATA E OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

L'affidamento del servizio avrà durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data del verbale di avvio delle prestazioni. L'operatore economico si obbliga a prorogare, a richiesta del Co.De.Bri., il contratto per un massimo di ulteriori 6 mesi alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi prima della scadenza del contratto

Durante il periodo di proroga del contratto l'amministrazione avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno i servizi complementare sanitario e sociosanitario sarà eseguito dalla ditta che risulterà vincitrice della nuova gara d'appalto.

ART. 6 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

Prezzi orari dei singoli servizi omnicomprensivi i a base di gara:

Servizio Medico specialistico e Medico Fisiatrico	€ 56,00 iva esclusa
Servizio Fisioterapico	€ 26,00 iva esclusa
Servizio Infermieristico	€ 27,00 iva esclusa
Servizio Assistenziale Socio Sanitario	€ 22,00 iva esclusa

L'ammontare annuo presunto dell'appalto viene quantificato ai soli fini di previsione della spesa e fiscali in € 470.726,00 (oltre iva). Può essere prevista una proroga di sei mesi per un importo pari a € 235.363,00 oltre IVA.

Tale importo costituisce l'importo massimo del servizio. Non saranno accettate offerte al rialzo sull'importo a base di gara

Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 4.200,00 (Quattromiladuecento).

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione del servizio comprende e compensa tutti gli obblighi ed oneri in capo all'Appaltatore derivanti dal contratto e dalle disposizioni normative, comprese quelle che eventualmente saranno emanate in corso di esecuzione del servizio.

- I pagamenti avvengono mensilmente, mediante emissione di stato avanzamento del servizio a cura del Direttore dell'esecuzione che dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, fatto salvo problematiche e/o ritardi dell'Appaltatore e/o esigenze di ulteriori controlli da parte della Stazione Appaltante; successivamente il Responsabile del Procedimento provvederà all'emissione del certificato di pagamento entro sette giorni dalla data dello stato di avanzamento; dopo l'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore potrà presentare regolare fattura.
- Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati come di seguito indicati.
- La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni. Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

L'Appaltatore declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

Per accettazione _____

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ALLA CONTABILITÀ DEL SERVIZIO, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA:

1. La scheda presenze mensile delle prestazioni erogate con indicate le ore relative alle attività svolte mensilmente da ogni singolo operatore in base alle modalità indicate all'art. 3.7 denominato "Registrazione presenze". In caso di mancato adempimento sarà applicata la penalità prevista dall'art.31
2. Comunicazione di eventuali sostituzioni e/o nuove assunzioni/incarichi.

Tali documenti devono essere inoltrati al Co.De.Bri., il quale controllerà la regolarità degli stessi prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

La mancata consegna di tale modulistica non consentirà al Direttore dell'esecuzione l'emissione dello stato di avanzamento.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a : A.s.c. Consorzio Desio-Brianza – Via Lombardia, 59 – 20832 Desio(MB) – C.F. 91005610158 – P.I. 00988950960.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 8 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI /PAGAMENTI

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE RAMO D'AZIENDA

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato in quanto è esclusa la possibilità del subappalto.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lvo n. 50/16.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La garanzia deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cod. civ. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Aggiudicatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata definitivamente al momento dell'approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della garanzia nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla garanzia o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della garanzia per quanto sopra, l'Aggiudicatario è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la garanzia stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Aggiudicatario, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 20- NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni

Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale sono a carico dell'Appaltatore. Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, c. 4 e 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva. Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Aggiudicatario. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio dei servizi appaltati, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Direzione dell'esecuzione l'elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci - lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell'apposito articolo del presente capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti

L'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

L'Aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dall'Impresa Aggiudicataria verrà detratta dal computo mensile.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a favorire la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei servizi oggetto di appalto, presentando annualmente un apposito piano di formazione alla Direzione della esecuzione.

Inoltre il personale dell'Aggiudicatario dovrà:

- essere sottoposto, a carico dell'Aggiudicatario, alle visite mediche, agli accertamenti ed alle vaccinazioni eventualmente previste per l'esercizio dell'attività in ambiente socio-sanitario;
- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'Aggiudicatario, in relazione ai rischi individuati dal DVR secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Co.De.Bri. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Aggiudicatario.

È prevista la possibilità di accogliere tirocinanti, operatori del servizio civile e volontari. L'Aggiudicatario dovrà presentare al Co.De.Bri. un elenco dei soggetti che ipotizza di impegnare, precisandone il numero e il tempo di impiego. Resta inteso che tali figure non dovranno essere in sostituzione del personale proprio dell'Aggiudicatario e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Il CO.DE.BRI. si riserva di richiedere la presentazione della documentazione che si riterrà necessaria, relativa agli operatori impegnati nei servizi.

Art. 21 APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Aggiudicatario è tenuto a ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'ente appaltante potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Aggiudicatario è tenuto a verificare la valutazione dei rischi inerenti:

- a. l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
 - b. l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
 1. I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Aggiudicatario.
 2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
 4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- a) l'avvenuta formazione in occasione di:

Per accettazione _____

1. Assunzione.
 2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
 3. Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 4. Dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- b) L'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego.
- c) L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
- d) La movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta, tenendo presente come riferimento l'allegato VI. Informazione e formazione.
- e) L'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici. Le misure specifiche per gli addetti sanitari affinché siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:

1. Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione.
2. Le misure igieniche da osservare.
3. La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Direzione del Co.De.Bri. il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Per quanto concerne la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'interferenza delle attività, si dà atto che nell'ambito del presente appalto, Il Co.De.Bri. ha preventivamente redatto l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). La parte di appalto consistente in partecipazioni a riunioni, incontri, ecc. con personale consortile e con gli ospiti negli ambienti di lavoro del CDD a scopo di pianificazione, programmazione, reporting monitoraggio si configura come servizio di natura intellettuale. Per altro in tale evenienze l'interferenza è limitata alla presenza di persone e l'utilizzo da ambo le parti delle normali norme comportamentali, assicura la riduzione se non l'eliminazione dei conseguenti rischi.

Ne consegue che gli oneri per la eliminazione /riduzione dei rischi interferenziali sono stati stimati in € 4. 200,00.

Art. 22- OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY)

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti gli ospiti e gli operatori, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio. In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in riferimento al regolamento UE 2016/679.

Il Co.De.Bri. inoltre si riserva di richiedere la presentazione della documentazione che si riterrà necessaria, relativa agli operatori impegnati nei servizi (ad esempio i rispettivi curriculum, i titoli di studio, le qualifiche, i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, ecc.).

Art. 23 – CONTROLLI

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono al direttore dell'esecuzione, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo il progetto presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di individuare e applicare sistemi di misurazione del livello di qualità dei servizi attraverso indicatori, parametri ed altri metodi oggettivi, comunque da condividere nel merito con l'Aggiudicatario, in un'ottica di miglioramento continuo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire in fase di offerta il piano dettagliato di autocontrollo per il monitoraggio delle proprie attività relative ai vari servizi, con la descrizione dei metodi con i quali intende riportare alla Stazione Appaltante i risultati dei controlli di qualità.

L'Aggiudicatario dovrà comunque tenere in considerazione l'obiettivo generale del miglioramento del servizio all'utenza.

La Direzione della Stazione Appaltante potrà identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero titolo esemplificativo):

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative ai servizi appaltati, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'Aggiudicatario almeno con periodicità semestrale;
- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi oggettivi;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione;
- attivare analisi sul rapporto qualità-prezzo dei vari servizi per valutare eventuali aree di ottimizzazione.

Art. 24 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti o tirocinanti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del CO.DE.BRI.sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il CO.DE.BRI.da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

R.C. verso dipendenti:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

L'Aggiudicatario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dagli ospiti in carico, ad altri ospiti, al personale dell'Aggiudicatario ed a terzi con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00

Per accettazione _____

- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

L'esistenza di tale polizza specifica non libera l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Ente appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

L'Aggiudicatario s'impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l'intera durata dell'appalto e a comunicare all'Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l'Aggiudicatario dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con i massimali e le condizioni sopra indicate.

I massimali dovranno essere aggiornati a cura dell'Aggiudicatario qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

Art. 25 - SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora per il CO.DE.BRI.si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario, il CO.DE.BRI.si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria, previa valutazione.

Art. 26 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal CO.DE.BRI.esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Art. 27 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente capitolato, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio, in tema di assicurazioni sociali e previdenziali, o che siano comunque applicabili al settore in oggetto.

Art. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare il committente da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza e negligenza dell'Aggiudicatario nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese e i danni che il committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario ed in ogni caso da queste rimborsate.

L'Aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, nonché dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati possano derivare al committente o ai terzi.

Art. 29 - FACOLTÀ DEL COMMITTENTE

Il CO.DE.BRI.si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Art. 30 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal CO.DE.BRI.

Art. 31- PENALITÀ

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

1	€ 200,00	per la mancata compilazione delle sezioni del FaSas di propria competenza come previsto dalla normativa vigente
4	€ 100,00	per mancata risposta da parte del referente di natura amministrativa non in servizio presso la Stazione Appaltante, per qualsiasi problematica di natura amministrativa, economica e legale legata all'appalto stesso;
5	€ 200,00	Ogni qualvolta si verifichi la mancata partecipazione del Responsabile del Servizio Sanitario sociosanitario dell'Aggiudicatario agli incontri di raccordo con il referente CO.DE.BRI.;
6	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile del Servizio Sanitario sociosanitario e della gestione del personale e/o del suo sostituto a decorrere dalla data di segnalazione da parte del referente CO.DE.BRI.;
7	0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione per la contabilità del servizio determinata all'art. 7 del presente capitolato a decorre dalla data che verrà indicata mensilmente dal Co.De.Bri.;
8	€ 500,00	per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli ospiti, fatto salvo ulteriori provvedimenti
9	€ 2.000,00	per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, ovvero impossibilità ad espletare il servizio oggetto dell'appalto;
10	€ 2.500,00	per personale inadatto e/o con qualifica degli operatori non corrispondente a quella del presente capitolato;
15	€ 500,00	Per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato e non previste nei casi precedentemente indicati

Al verificarsi di una delle ipotesi per cui si deve applicare la penale si adatterà il seguente procedimento:

- il Co.De.Bri. contesterà per iscritto mediante PEC o raccomandata A/R l'addebito alla ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;
- La ditta entro 5 giorni dovrà formulare le proprie osservazioni sulla contestazione formulata mediante nota scritta da produrre via fax o raccomandata A/R;
- Il Co.De.Bri. adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Ditta o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità pena la risoluzione del contratto.

Art. 32- GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della garanzia, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Art. Capitolato	Grave errore
Art. 3	Abbandono arbitrario del servizio

Art. 7	DURC irregolare
Art. 12	Subappalto del servizio, totale o parziale. Cessione del contratto
Art. 13	Mancata accettazione della procedura negoziata ed estensione dei servizi. Mancato reintegro della Garanzia
Art. 20	Mancata applicazione del CCNL di riferimento o pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per riscontrate irregolarità

Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della garanzia, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
- b) mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dalla stazione appaltante;
- c) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'appaltante;
- d) sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive;
- e) condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- g) subappalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- h) impiego di personale non dipendente;
- i) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal CO.DE.BRI.;
- j) reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, l'appaltante adotterà l'iter di cui agli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti e s.m.i. ;

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 33- RISERVE E RECLAMI-PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 34 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 35 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 37 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nel Disciplinare di Gara.